

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 dicembre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 13.

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche. (20R00292) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 14.

Istituzione della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. (20R00293) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 15.

Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione. (20R00294) . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2020, n. 16.

Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi strutture di vendita e Centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale

integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - PRIIMT) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). (20R00295) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2020, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). (20R00296) Pag. 18

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2019. (20R00297) Pag. 22

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 3.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022. (20R00298) Pag. 23





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 13.

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 del 15 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. I comuni e gli enti locali che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 2.

Comunità energetiche

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.

4. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale.

Art. 3.

Competenze

1. Le comunità energetiche:

a) possono avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, del supporto del Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;

b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera e), è trasmesso alla giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Art. 4.

Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti, al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'art. 27 della legge n. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).



3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Art. 5.

Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'art. 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'art. 4, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

2. Il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito *web* istituzionale.

Art. 7.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 luglio 2020

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00292

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 14.

Istituzione della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 del 15 luglio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione della Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico

1. È istituita la Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico il 13 ottobre di ogni anno.
2. In occasione della Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico la regione, le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale promuovono e organizzano apposite iniziative ed eventi, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore.

Art. 2.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 luglio 2020

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00293



LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 15.

Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 del 15 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

FINALITÀ, ISTITUZIONI E OPERATORI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

2. La Regione Liguria promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:

1) accertamento di morte: la constatazione dell'avvenuto decesso effettuato dal medico necroscopo;

2) attività cimiteriali:

a. gestione delle concessioni cimiteriali;

b. tenuta dei registri amministrativi e trasmissione documentale con il comune di riferimento;

c. attuazione e custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre;

d. servizi di tumulazione (deposito all'interno di un loculo), esumazione (estrazione di resti inumati), inumazione (deposito nel terreno), estumulazione (estrazione del feretro del loculo) del cadavere e altre attività ad esse propedeutiche o ad esse correlate;

e. vigilanza;

f. manutenzione del verde;

g. traslazione di defunti e dispersione delle ceneri all'interno delle strutture cimiteriali;

h. individuazione dello spazio in area cimiteriale per il conferimento dell'ultimo saluto su espressa richiesta degli aventi titolo;

3) attività funebre: servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti l'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

b) fornitura di cofani funebri e altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasferimento di salma e trasporto di cadavere e di resti mortali;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri ivi compresi gli interventi di tanatocosmesi;

4) avviso di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona;

5) cadavere: corpo del defunto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali dopo le ventiquattrore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

6) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, collocata fuori dalle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri;

7) denuncia delle cause di morte: redazione della scheda "ISTAT" da parte del medico che ha constatato il decesso;

8) dichiarazione di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona da parte di familiari o di chi per essi;

9) feretro: cofano sigillato contenente il cadavere destinato a sepoltura o cremazione;

10) medico necroscopo: medico che accerta la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) e successive modificazioni e integrazioni;

11) periodo di osservazione: periodo durante il quale la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza;

12) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;



13) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattrore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

14) sala del commiato: struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, destinata, su richiesta dei familiari o degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi, nonché a esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato;

15) tempio laico: struttura all'interno del cimitero o del crematorio, adibita all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato;

16) trasporto funebre: trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di accertamento o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione;

17) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori, dei rispettivi ambiti di accoglienza e le relative norme gestionali;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorioale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;

c) il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, nonché della compatibilità economico finanziaria;

d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;

e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre;

f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

h) la modulistica unificata da adottare.

Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. Il Comune assicura l'esercizio delle funzioni di polizia mortuaria e dei compiti attribuitigli dalla normativa statale e regionale, nonché le attività cimiteriali e di cremazione come definite dall'articolo 2, anche in associazione con altri comuni, e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni, previa presentazione di SCIA, previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza dei defunti o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico con le modalità previste dall'articolo 19, commi 9 e 10;

e) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitorioali;

f) definisce i turni di rotazione, dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

g) fissa le modalità e la durata delle concessioni;

h) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

i) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

j) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

2. Sono funzioni del Comune che, per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure (ASL):

a) la pianificazione cimiteriale;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre dichiarati in sede di presentazione della SCIA;

c) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e sulla permanenza dei requisiti richiesti, sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Art. 5.

Funzioni delle ASL

1. Le ASL, per quanto di competenza, esercitano le seguenti funzioni:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 10;

b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 50 e 51;

c) svolgono le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;



d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale.

Art. 6.

Attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del r.d. 773/1931 e successive modificazioni e integrazioni;

b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasferimento di salma, trasporto di cadavere, di resti mortali;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri, ivi compresi gli interventi di tanatocosmesi.

2. L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi, corredata delle prescritte autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente comma e circa l'assenza di cause ostative di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:

a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali:

1) almeno un carro funebre in proprietà, ovvero acquisito mediante contratto di noleggio per un periodo minimo di tre anni ovvero contratto di leasing, in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;

2) un'autorimessa per ogni Comune, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, in cui sia stata presentata la SCIA, attrezzata per la sanificazione e il ricovero di almeno un carro funebre in regola con le disposizioni di legge;

3) una sede o filiale, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel Comune ove viene presentata la SCIA e regolarmente aperta al pubblico;

4) disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente con il soggetto titolare di SCIA, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre;

5) disponibilità continuativa di ulteriore personale occupato con funzioni di necroforo, con minimo di quattro addetti, con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto titolare di SCIA ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Il personale di cui al punto 4), qualora svolga funzione di necroforo, può essere computato nel numero dei quattro necrofori di cui al presente punto;

6) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, in persona diversa da quella impiegata in altre sedi, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti;

b) i requisiti di cui alla lettera *a)*, punti 1), 2) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del Codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro. Qualora i requisiti di cui alla lettera *a)*, punti 1), 2) e 5) siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, deve esserne effettuata comunicazione ai comuni in cui si trovano le sedi e data evidenza alla clientela e nell'atto del conferimento del mandato allegando specifica documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;

c) i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altre imprese funebri con i contratti di cui alla lettera *b)*, dovranno dimostrare la disponibilità diretta e continuativa dei requisiti strutturali ed organizzativi congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo numero di otto addetti necrofori in possesso dei requisiti formativi con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente e numero tre carri funebri;

d) i soggetti di cui alla lettera *c)* dovranno possedere per ogni quattro contratti sottoscritti, ulteriori rispetto ai primi dieci, almeno quattro addetti assunti con regolare contratto di lavoro continuativo e permanente e un'auto funebre, oltre la dotazione minima prevista alla lettera *c)*;

e) presso la Regione Liguria è istituito un elenco delle imprese funebri, dei direttori tecnici e degli addetti necrofori con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.

3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a coloro che abbiano riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;



c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2020, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e successive modificazioni e integrazioni;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

4. Le condizioni ostative di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi o filiali e devono essere autocertificate dai medesimi soggetti a cui si riferiscono.

5. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre intesa come mero procacciamento di clientela e l'integrale devoluzione dello svolgimento del servizio a favore di un altro soggetto autorizzato.

6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge nelle sedi e filiali o, su richiesta degli interessati, presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi diritto. L'attività per il conferimento dell'incarico non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private.

7. È fatto assoluto divieto di proporre ed acquisire incarichi in ordine ad attività funebri, di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio sanitarie, socio assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri.

8. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, con attività sanitarie e parasanitarie e con la gestione di cimiteri.

9. I contratti in essere di cui al comma 8 cessano al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che svolgono l'attività fune-

bre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero.

10. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone od offre direttamente o indirettamente o sollecita o accetta, la proposta o l'offerta per provvigioni, regali di valore o vantaggi di qualsiasi natura ed importo per ottenere o per dare informazioni o facilitazioni ed a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.500,00 a euro 25.000,00. In caso di recidiva si può procedere alla sospensione dell'attività funebre da uno a tre mesi e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 7.

Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione definisce i requisiti delle figure professionali e i contenuti dei relativi corsi formativi.

2. Le figure professionali interessate dalla presente disciplina sono:

a) per il settore funebre:

1) responsabile della conduzione dell'attività e addetto alla trattazione degli affari;

2) operatore funebre, necroforo, addetto al trasporto.

b) per il settore cimiteriale:

1) addetto cimiteriale o necroforo;

2) direttore cimiteriale;

3) operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione.

3. La durata dei percorsi è così definita:

a) sessanta ore per la figura di responsabile della conduzione di attività e di addetto alla trattazione degli affari delle quali trentasei costituiscono il percorso di base;


b) trentasei ore per la figura di operatore funebre o necroforo o addetto al trasporto, di contenuto identico al percorso di base di cui alla lettera a);

c) ventiquattro ore per la figura di addetto cimiteriale o necroforo;

d) sessanta ore per la figura il direttore cimiteriale;

e) trentasei ore per la figura di operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione.

4. Tutte le figure professionali hanno specifici programmi formativi da svolgere. I corsi saranno erogati da enti di formazione accreditati presso Regione Liguria o associazioni del settore. Tutti i corsi precedentemente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, riferiti alle figure professionali, possono essere ritenuti validi solo se i loro contenuti risultino coincidenti con i programmi formativi decisi dalla Regione Liguria.



5. Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisite per l'esercizio dell'attività funebre.

6. Per tutti gli addetti operanti nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge, in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore a dieci anni nell'arco degli ultimi venti anni, in qualità di titolare o dipendente con regolare e continuativo rapporto di lavoro, la durata dei percorsi formativi di cui al comma 3 è ridotta nella misura del 50 per cento; gli addetti in qualità di titolare o dipendente con regolare o continuativo rapporto di lavoro in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni, sono totalmente esenti dalla frequentazione dei corsi formativi.

7. Presso la Regione è istituito un elenco delle imprese autorizzate a svolgere attività funebre, dei responsabili e degli addetti con regolare attestato formativo, consultabili con strumenti di ricerca telematici.

8. Per gli addetti che non abbiano maturato esperienze nel settore, costituiscono prerequisite specifici di ammissione ai corsi:

a) per il responsabile della conduzione dell'attività: obbligo scolastico assolto;

b) per l'addetto alla trattazione degli affari: obbligo scolastico assolto;

c) per l'operatore funebre o necroforo: obbligo scolastico assolto;

d) per gli operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione: obbligo scolastico assolto.

9. Nell'ambito dell'attività formativa di cui al presente articolo è ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno il 75 per cento delle previste ore complessive.

10. Per il responsabile della conduzione dell'attività e addetto alla trattazione degli affari, è prevista una verifica finale di fronte a commissione esterna, di cui farà parte almeno un membro rappresentante di una delle Federazioni del comparto funerario italiano di estensione nazionale.

11. Le modalità di svolgimento dei corsi e le modalità di verifica dell'apprendimento sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

Capo II

DEFINIZIONI, ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEQUENTI ALLA MORTE

Art. 8.

Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico. La visita necroscopica non è soggetta al pagamento dei diritti sanitari.

Art. 9.

Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni e integrazioni è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 10.

Medico necroscopo

1. Le funzioni del medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'ASL tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.

2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, non oltre le trenta ore.

Art. 11.

Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattrore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione, ovvero laddove l'ASL competente per territorio ne ravveda l'esigenza.

3. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi titolo, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'ASL;

b) presso la struttura obitoriale della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata;

c) presso la casa funeraria.

4. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.



5. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 12.

Trasferimento di salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione nell'arco delle ventiquattrore e indipendentemente che sia avvenuto l'accertamento di morte, su richiesta dei familiari o aventi titolo, il defunto può essere trasferito dall'impresa funebre delegata al proprio domicilio/residenza o di un avente titolo, alla struttura obitoriale, al deposito di osservazione o alla casa funeraria a seguito della certificazione rilasciata dal medico intervenuto, dal direttore sanitario o suo delegato oppure dal medico curante, che escluda il rischio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo sufficiente e valido per eseguire il trasferimento del defunto dal luogo di decesso al luogo di osservazione. Tali luoghi possono essere situati anche in Comune diverso all'interno del territorio regionale.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento di cui al comma 1 comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e all'ASL del Comune di decesso e a quello di destinazione la nuova sede ove la salma è stata trasferita.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il defunto è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

4. Qualora la durata del periodo di osservazione venga ridotta procedendo con l'accertamento di morte effettuato con l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, nei tempi e nei modi previsti, su richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata con le modalità di cui al comma 3 verso il luogo prescelto per le onoranze, abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato all'interno del territorio regionale o, con principi di reciprocità, anche verso regioni con analoghe disposizioni.

5. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine delle ventiquattrore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, purché avvenga nell'arco di tempo massimo di quarantotto ore.

6. Il trasferimento della salma può avvenire eccezionalmente in altri luoghi differenti da quelli previsti al comma 1 per il tributo di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del Sindaco.

Art. 13.

Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL.

Art. 14.

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Capo III

SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA, SALA DEL COMMIATO E TEMPIO LAICO

Art. 15.

Strutture obitoriali e deposito di osservazione

1. Nel deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Le strutture obitoriali sono finalizzate all'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.


3. Nell'ambito delle strutture sanitarie o socioassistenziali sono presenti i locali destinati a ricevere le persone decedute all'interno delle stesse.

Art. 16.

Casa funeraria

1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nella quale, a richiesta degli aventi titolo del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme ed i cadaveri per le attività di osservazione, trattamenti conservativi e tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente, la vestizione, la composizione, la custodia, l'esposizione del cadavere, oltre le attività di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto.

2. In presenza dei requisiti previsti dalla presente legge la casa funeraria può svolgere la funzione di sala del commiato in appositi locali a tale scopo esclusivamente adibiti nell'ambito della struttura.



3. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della casa funeraria ed il gestore definisce gli orari di apertura in funzione dei servizi funebri e delle condizioni di accessibilità da garantire.

4. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificato nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), integrate da quanto previsto dalla presente legge nel modo seguente:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale per la preparazione dei defunti;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera;
- h) deposito per i materiali;

i) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.

5. Le case funerarie non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di ricovero con disponibilità maggiore di trentacinque posti letto.

6. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto l'accesso esterno separato per i visitatori.

7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private, strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per la fornitura dei propri servizi.

8. È compito del Comune vigilare sull'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico sanitari.

9. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi i feretri sigillati in attesa del completamento del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.

Art. 17.

Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera a), destinata, a richiesta dei familiari

o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi strettamente necessari alla celebrazione dei riti, nonché ad esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della sala del commiato.

2. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno ovvero anche a piani superiori purché dotati di vie di fuga dedicate, prive di barriere architettoniche e determinate in base all'affollamento massimo dei locali asserviti;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) altezza libera interna non inferiore a m. 3,00, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

f) dotazione di arredi adeguati all'accogliimento del feretro e dei partecipanti.

3. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

4. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità dei locali spettano all'ASL competente per territorio.

5. Le sale del commiato non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di ricovero con disponibilità maggiore di trentacinque posti letto.

Art. 18.

Tempio laico

1. Nelle aree cimiteriali e nei crematori possono essere presenti strutture adibite all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato per il periodo necessario alla celebrazione.

Capo IV

TRASPORTO FUNEBRE

Art. 19.

Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento o di rinvenimento, fino ai luoghi di sepoltura o di cremazione.



2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere e sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.

3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.

4. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune del cimitero di competenza.

5. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie.

6. La vigilanza sui trasporti spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico sanitari.

7. Il trasferimento dei defunti deceduti in struttura sanitaria, sociosanitaria o socioassistenziale, dal reparto alle camere mortuarie interne non costituisce trasporto funebre ed è svolto da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con l'attività funebre. In caso di esternalizzazione, tale attività è incompatibile con soggetti che svolgono l'attività funebre o ad essi direttamente o indirettamente ricondotta.

8. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

9. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione o tramite bandi di affidamento:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari o per altre esigenze individuate dal Comune a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

10. Nelle ipotesi di cui al comma 9 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.

11. Spetta al Comune l'individuazione dei criteri per l'attestazione di indigenza, stato di bisogno della famiglia e disinteresse dei familiari, nonché la valutazione del tipo di servizio da applicare, trattandosi di oneri a suo carico.

12. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

13. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.

Art. 20.

Caratteristiche dei cofani funebri

1. Le caratteristiche delle casse, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, debbono rispondere alle disposizioni nazionali in materia.

2. In caso di cremazione, devono essere utilizzati feretri realizzati nel rispetto delle norme UNI 11519- 11520 relative agli standard di costruzione di cofani funebri.

Art. 21.

Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo.

Art. 22.

Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dalle imprese funebri.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale.

Art. 23.

Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette contenenti ossa o resti ossei, non essendovi controindicazioni igienico sanitarie, può essere svolto da chiunque ne abbia titolo, con qualunque mezzo, purché in possesso dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto.

Art. 24.

Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.



2. Tutti gli automezzi e gli accessori devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

3. Gli automezzi devono essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento sia per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni.

4. Le auto funebri devono essere, inoltre, dotate di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e sanificabile ed attrezzate con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

5. Il titolare dell'attività deve disporre del libretto sanitario del mezzo attestante l'idoneità dello stesso rilasciato, all'atto di messa in servizio, dall'ASL competente per territorio. Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di idoneità e dell'assenza di avvenute variazioni strutturali deve essere autocertificato annualmente dal titolare del mezzo su apposito modello elaborato dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 3, lettera h), da trasmettere all'ASL competente per territorio e da allegare in copia al libretto sanitario.

6. Le autorimesse per il ricovero dei mezzi funebri sono autorizzate dal Comune in cui opera l'impresa funebre e devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli stessi.

7. La pulizia e sanificazione del vano di carico del mezzo funebre devono avvenire presso l'autorimessa autorizzata. La pulizia della carrozzeria e dell'abitacolo dei mezzi funebri può essere esternalizzata tramite specifico contratto con aziende specializzate.

Art. 25.

Prodotti del concepimento

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri attraverso contenitori idonei dal punto di vista igienico sanitario.

Capo V

TRASPORTO INTERNAZIONALE

Art. 26.

Trasporto funebre tra Stati

1. Il trasporto funebre internazionale deve essere svolto in ottemperanza alle normative vigenti.

Capo VI

CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

Sezione I

COSTRUZIONE, REQUISITI, SERVIZI DEI CIMITERI

Art. 27.

Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni e integrazioni, ogni Comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero nel contesto della pianificazione dei cimiteri.

2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto dei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 58 e seguenti del d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni e attua le opportune azioni di recupero funzionale al riutilizzo e/o alla riqualificazione dei fabbricati di sepolture a tumulazione resisi liberi per scadenza dell'originaria concessione.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'ASL.

Art. 28.

Gestione dei cimiteri

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri, con eccezione della tenuta dei registri amministrativi e delle attività connesse, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. I comuni, previa ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, con provvedimento a cui assicurare la necessaria pubblicità, possono stabilire con atto motivato da comunicare alla Regione che le aziende svolgenti attività funebre possono, a completamento del servizio funebre, svolgere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).

3. Per gestione cimiteriale si intende l'accettazione e la custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre, la relativa custodia, la tenuta dei registri amministrativi e la trasmissione documentale con il Comune di riferimento, la gestione delle intimazioni, la vigilanza e la manutenzione del verde e delle aree comuni, la gestione delle concessioni cimiteriali e le esumazioni ordinarie, la gestione dei templi laici.

4. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea.

5. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di stato civile



e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

6. Laddove gli aventi titolo ne facciano espressa richiesta scritta al Comune che svolga tale attività è loro libera facoltà di indicare una società marmista, edile a cui affidare la chiusura del loculo, purché abilitata dal Comune stesso per l'esecuzione dei lavori cimiteriali.

7. Le attività di edilizia o assimilabili all'interno delle aree cimiteriali devono essere autorizzate dal Comune stesso, previa presentazione della documentazione inerente all'azienda che intende esercitare in area demaniale comunale.

Art. 29.

Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni è individuata considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Art. 30.

Requisiti minimi

1. In ogni cimitero o complesso cimiteriale cittadino sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione, alla dimensione del cimitero e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 31.

Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 32.

Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Art. 33.

Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Sezione II

INUMAZIONI E TUMULAZIONI CIMITERIALI

Art. 34.

Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone, già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture sociosanitarie e socio-assistenziali situate fuori del Comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 e gli arti e le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 35.

Identificazione della sepoltura

1. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione sia in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 36.


Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineraliz-



zzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni. I campi di inumazione speciale, distinti o contigui a quelli comuni, sono destinati alla inumazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie ed estumulazioni. La durata della reinumazione viene stabilita in:

a) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti per favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione delle spoglie mortali;

b) cinque anni ove non si ricorra all'impiego delle sostanze di cui alla lettera a).

Art. 37.

Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

3. La realizzazione di loculi areati è ammessa secondo le prescrizioni stabilite dalla Giunta con propria deliberazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

Sepoltura privata nel cimitero

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree pubbliche per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.

Sezione III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39.

Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'ASL, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ASL.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 40.

Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Sono estumulazioni ordinarie anche quelle eseguite prima della scadenza della concessione, purché siano trascorsi venti anni da sepoltura stagna o dieci anni da sepoltura creata.

2. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ASL.

3. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 41.

Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È, altresì, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Sezione IV

TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI

Art. 42.

Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del r.d. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni, destinate alla sepoltura di cadaveri e di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune, sentita l'ASL di riferimento.

2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.



Art. 43.

Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base dei requisiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), sentita l'ASL di riferimento.

*Sezione V*CREMAZIONE E DESTINAZIONE
DELLE CENERI

Art. 44.

Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere o i resti mortali o ossei, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 45.

Crematori

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Il soggetto titolare dell'impianto e il soggetto gestore non possono svolgere congiuntamente attività funebre se non garantendo un'effettiva separazione societaria, organizzativa ed operativa e con proprietà diverse.

Art. 46.

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della l. 130/2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

3. I defunti portatori di pacemaker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora risultasse necessario rimuovere il pacemaker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pacemaker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

Art. 47.

Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della l. 130/2001.

Art. 48.

Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per l'affido familiare o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale rilasciato dal Comune di decesso che, redatto in triplice originale, ne indica la destinazione finale. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È, altresì, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Art. 49.

Dispersione delle ceneri


1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi della l. 130/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti in ottemperanza alla normativa vigente.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.



5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Capo VII

NORME COMUNI

Art. 50.

Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'ASL e al Comune.

Art. 51.

Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'ASL, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 52.

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6 e 7, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

3. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre applicando, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 10.

4. In caso di recidiva è, altresì, sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Art. 53.

Disposizioni transitorie

1. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

2. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le ASL provvedono alla creazione e diffusione della modulistica uniforme in tutta la Regione Liguria adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo VIII

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 54.

Tumulazione degli animali di affezione

1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri di animali) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.

2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.

3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.



Capo IX
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 55.

Vigilanza, controllo e sanzioni

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione della presente legge, mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio per la vigilanza igienico sanitaria.

2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia provinciale, i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'ASL competente per territorio.

3. La violazione delle norme contenute nella presente legge comporta, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in essa stabilite.

4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.

7. Il Comune, su proposta dell'ASL territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme della presente legge, secondo le procedure stabilite dagli articoli 17 e 18 della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 56.

Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri.

1. Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri, i servizi interessati si attengono alle "Linee guida per la prevenzione del rischio

biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 57.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 10 luglio 2020

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00294

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2020, n. 16.

Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi strutture di vendita e Centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - PRIIMT) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 del 15 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Sospensione temporanea
della presentazione di domande*

1. La presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi strutture di vendita e Centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni e alla delibera-



zione del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modificazioni ed integrazioni, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - PRIIMT).

1. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

«*d-bis*) provvedono alla nomina dei consigli di disciplina ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) delle aziende affidatarie del servizio pubblico di trasporto;».

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

1. Al comma *4-bis* dell'art. 34 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «e per lo svolgimento delle attività di supporto alle funzioni di ARPAL, la medesima Agenzia si avvale, previo assenso della Giunta regionale, dell'Osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente (OLPA) mediante la partecipazione totalitaria al medesimo Osservatorio, con conseguente applicazione ad OLPA delle disposizioni in materia di società *in house*, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie dell'art. 1

1. Sono fatti salvi, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa

va n. 31/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte:

a) le conferenze di servizi interne di cui all'art. 19-*bis* della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla verifica preventiva di ammissibilità, anche se non ancora concluse con il rilascio del relativo parere;

b) le conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono fatti salvi e restano fermi gli accordi di programma e gli accordi di pianificazione già sottoscritti.

Art. 5.

Disposizioni transitorie dell'art. 2

1. Sono fatti salvi gli atti di nomina dei consigli di disciplina di cui all'art. 54 del regio decreto n. 148/1931, già adottati dalla Città metropolitana di Genova e dalle province, quali enti di area vasta ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

stato di previsione dell'entrata:

riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 300.000,00 (trecentomila/00) al titolo 3 «Entrate extratributarie», tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti»;

stato di previsione della spesa:

riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 300.000,00 (trecentomila/00) della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 2 «Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori», titolo 1 «Spese correnti».

2. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 luglio 2020

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00295



LEGGE REGIONALE 13 luglio 2020, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 del 15 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), le parole: «È consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere;» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo le modalità previste dall'art. 52-bis»;

b) alla lettera h), le parole: «del capo V-bis della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli IV e V della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni ed integrazioni»;

c) la lettera k) è abrogata.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 12 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Requisiti di onorabilità per l'accesso e l'esercizio delle attività). — 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice

penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.


2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni ed integrazioni e nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione ivi previste.»



Art. 3.

*Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 1/2007*

1. All'art. 13 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 18
della legge regionale n. 1/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi di quanto previsto dall'art. 52-bis».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 26-ter
della legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo l'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 26-ter (*Qualifica di "Bottega Ligure"*). — 1. La Regione riconosce il valore degli esercizi commerciali cosiddetti "di prossimità" quali luoghi di incontro, di

servizio e presidio sociale ed urbano del territorio ligure, imprescindibile per la vivibilità dei centri urbani.

2. Al fine di scongiurare il rischio di chiusura, nonché evitare fenomeni di desertificazione commerciale e sociale, la Regione rilascia il marchio "Bottega Ligure" agli esercizi di vicinato di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), alle botteghe storiche di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione, attraverso la creazione del marchio «Bottega Ligure» si propone:

a) la salvaguardia e la promozione dei centri storici e urbani liguri quale elemento di attrazione della Liguria;

b) il sostegno di un sistema di certificazione dell'offerta commerciale in grado di garantire adeguati livelli di qualità e specificità;

c) la creazione di uno strumento di individuazione e riconoscimento dei negozi di qualità da parte del consumatore al fine di una maggiore garanzia e di sicurezza dell'acquisto.

4. La Regione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, stabilisce con successivo provvedimento della Giunta regionale:

a) i requisiti e le caratteristiche che devono essere in possesso degli esercizi commerciali di cui al comma 2 al fine di ottenere il rilascio e l'utilizzo del marchio "Bottega Ligure";

b) le modalità e i termini con cui deve essere presentata domanda per il rilascio del marchio "Bottega Ligure";

c) i contenuti e la grafica del logo "Bottega Ligure";

d) ogni altro elemento utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5. L'utilizzo abusivo della qualifica e del logo di "Bottega Ligure" da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. Il comune è competente per l'applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 27
della legge regionale n. 1/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) per organizzatore, il soggetto pubblico o privato che progetta, organizza, realizza e promuove le manifestazioni commerciali su aree pubbliche;»;



b) dopo la lettera k-bis), sono aggiunte le seguenti:

«k-ter) per modico valore, il prezzo di vendita di singoli prodotti o manufatti non superiore ad euro 200,00 (duecento/00);

k-quater) per hobbisti, le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della relativa attività, esclusi i settori alimentare e dell'abbigliamento;

k-quinquies) per opere dell'ingegno e artistiche, i manufatti, le opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo aventi modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, non create in serie, ma singolarmente dall'operatore anche se con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare;

k-sexies) per creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, i manufatti e le opere di cui alla lettera k-quinquies).».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie*). — 1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il comune deve approvare entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. Lo stesso organizzatore può realizzare una sola manifestazione straordinaria all'anno nel medesimo comune. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all'art. 27, comma 1, lettera k-bis), sono individuate dal comune previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria.

3. L'elenco di cui al comma 2 deve essere concordato dal comune con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria. Il comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all'accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all'art. 27, comma 1, lettere g), h) e k-bis).

4. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, nonché gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche ai sensi dell'art. 32-bis.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 32-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Hobbisti e creatori delle opere dell'ingegno e artistiche*). — 1. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli hobbisti, di cui all'art. 27, comma 1, lettera k-quater), e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, di cui all'art. 27, comma 1, lettera k-sexies). Tali operatori possono partecipare fino ad un massimo di ventiquattro volte all'anno e possono vendere, barattare, proporre o esporre nella medesima manifestazione prodotti e oggetti di modico valore, la cui somma complessiva non deve essere superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).

2. Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 e devono munirsi di un tesserino, rilasciato dal comune dove si svolge la prima fiera promozionale o la manifestazione straordinaria scelta; il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali i suddetti operatori non professionali, per poter esercitare l'attività, devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile.

3. Prima dell'assegnazione del posteggio, gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono fare vidimare all'organizzatore il tesserino, sul quale vengono indicati il nome della manifestazione e la data, con apposizione del timbro, previa verifica dell'osservanza del limite annuo di ventiquattro manifestazioni da parte dell'operatore. Nel caso in cui la manifestazione sia gestita direttamente dal comune, gli operatori fanno vidimare a quest'ultimo il tesserino.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano le sanzioni previste dall'art. 143, comma 3-septies).

5. Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione ed esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza; in caso di violazioni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui all'art. 143, comma 2, e le sanzioni di cui all'art. 144.

6. L'organizzatore, prima dell'inizio di ogni manifestazione commerciale su aree pubbliche alla quale partecipano gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, deve redigere e trasmettere al comune, almeno tre giorni prima della manifestazione, un elenco contenente i dati identificativi e il codice fiscale di ogni operatore presente alla manifestazione.



7. Il comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'art. 36, stabilisce le disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.»

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 35
della legge regionale n. 1/2007*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari*). — 1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari di cui all'art. 28 consente il consumo immediato di prodotti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52-bis.

2. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.»

Art. 10.

*Modifiche all'art. 36
della legge regionale n. 1/2007*

1. All'art. 36 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera h) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) le disposizioni operative di cui all'art. 32-bis relative alle modalità di partecipazione degli hobbisti e dei creatori delle opere dell'ingegno e artistiche;

h-ter) il divieto della vendita di merci usate o la previsione di specifiche aree del mercato, anche ai margini dello stesso, in cui sia riservata la vendita di merci usate.»;

b) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: «, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria.»;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 11.

*Inserimento dell'art. 51-ter
della legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo l'art. 51-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 51-ter (*Home restaurant*). — 1. Costituisce attività di *home restaurant* l'evento caratterizzato dalla somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato presso la propria abitazione da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, consentendo l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità; deve essere utilizzata la modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale, in recepimento degli accordi della conferenza unificata in materia.

3. Gli *home restaurants* devono rispondere ai requisiti previsti dalla programmazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3 e non possono effettuare vendita per asporto.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 142.»

Art. 12.

*Inserimento dell'art. 52-bis
della legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (*Consumo immediato di prodotti*). —

1. L'esercizio del consumo immediato di prodotti presso gli esercizi di vicinato e le imprese artigiane del settore alimentare è consentito utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Il consumo immediato di prodotti è, altresì, consentito nella vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 è permesso l'utilizzo di piani di appoggio non apparecchiati e sgabelli. Possono essere fornite alla clientela solamente stoviglie e posate a perdere di materiale biodegradabile, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa. Non è consentita la presenza di tavoli e sedie, l'attività di servizio assistito e la fornitura al pubblico di menù. È consentita l'esposizione di cartelloni o lavagne in cui siano indicati i prodotti offerti.

3. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, laddove necessarie; il consumo immediato di prodotti deve rispondere ai requisiti previsti dalla programmazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3.

4. I soggetti che effettuano l'esercizio del consumo immediato di prodotti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ad esclusione delle imprese artigiane.»

Art. 13.

*Modifica all'art. 55
della legge regionale n. 1/2007*

1. Il comma 3 dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, nel caso in cui i comuni non adottino il piano di cui al comma 2, può esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 8, anche mediante l'adozione di un piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del suddetto piano.»

Art. 14.

*Modifiche all'art. 81
della legge regionale n. 1/2007*

1. All'art. 81 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera l) del comma 1, è aggiunta la seguente:



«l-bis) la trasformazione da impianto di distribuzione carburanti con assistenza di apposito personale a impianto funzionante in modalità *self-service* pre-pagamento senza assistenza di apposito personale.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «di cui alle lettere b), c), d), e), h)» sono inserite le seguenti: «e l-bis)».

Art. 15.

*Modifica all'art. 84
della legge regionale n. 1/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche e delle società da queste controllate o partecipate».

Art. 16.

*Modifica all'art. 143
della legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo il comma 3-*sexies* dell'art. 143 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-*septies*. Agli hobbisti di cui all'art. 27, comma 1, lettera k-*quater*), e ai creatori delle opere dell'ingegno e artistiche di cui all'art. 27, comma 1, lettera k-*sexies*), in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 32-*bis*, commi 2 e 3, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale.».

Art. 17.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 luglio 2020

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00296

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2019.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/Sez. Gen., Numero Straordinario n. 1, del 28 luglio 2020*)

L'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2019

1. È approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2019, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Approvazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2019.

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2019 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 1 di questa legge.

2. Il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2019 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 2 di questa legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 27 luglio 2020

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

20R00297



LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 3.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/Sez. Gen., Numero Straordinario n. 1, del 28 luglio 2020)

L'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE DI CONTABILITÀ

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 100 le parole: «ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico,» sono sostituite dalle seguenti parole: «ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti in organico successivamente all'indizione.»;

b) all'art. 148-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «alla data di approvazione dell'elenco»;

2) al comma 6, le parole: «alla data di entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «alla data di approvazione dell'elenco di cui al comma 1»;

3) al comma 7, le parole: «Dalla data di entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «Dalla data di approvazione dell'elenco di cui al comma 1»;

c) al comma 1 dell'art. 211 le parole: «in misura non superiore a quella che è determinata» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro limiti minimi e massimi determinati».

2. La misura minima di cui al comma 1, lettera b), si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale che stabilisce i nuovi compensi. La misura minima ha effetto dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale di adeguamento del compenso da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante «Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020» e successive modificazioni.

1. All'art. 2 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «attraverso l'inserimento lavorativo a tempo determinato presso un comune della provincia, senza oneri per la Regione limitatamente al periodo lavorativo; l'espletamento dell'attività formativa e del periodo di inserimento lavorativo» sono sostituite dalle seguenti parole: «attraverso un tirocinio di almeno 200 ore presso un comune della provincia; l'espletamento, dell'attività formativa e del periodo di tirocinio»;

b) al comma 2, la cifra: «350» è sostituita dalla seguente cifra: «200».

Art. 3.

Proroga di validità delle graduatorie di concorso

1. Nei comuni della provincia di Trento le graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato e di selezione per assunzioni a tempo determinato approvate nell'anno 2017 e scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o che scadono prima del 30 settembre 2020 possono essere utilizzate fino a tale data.

Art. 4.

Turno generale 2020. Compensi per i componenti gli uffici elettorali di sezione

1. In relazione al prossimo turno generale per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali e a condizione della contestualità di tale turno con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», ai componenti gli uffici elettorali di sezione sono corrisposti i compensi aggiornati al 2020 previsti dall'art. 232 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante: «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» aumentati, limitatamente al primo turno, del 50 per cento.

2. Alla copertura degli oneri provvedono i comuni con i propri bilanci, tenuto conto del rimborso a loro spettante ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, come convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 19 giugno 2020, n. 59.



Art. 5.

Accelerazione dei concorsi. Forme sperimentali di decentramento e digitalizzazione delle procedure

1. Gli enti locali della Regione possono applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, richiamati dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 6.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona» e successive modificazioni.

1. All'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Sono estese alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste per i piccoli comuni con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018. Per quanto riguarda in particolare l'attività anticorruzione le aziende stesse possono, nel rispetto delle indicazioni dell'ANAC, agire in forma associata o avvalersi delle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.»

Art. 7.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 concernente «Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori» e successive modificazioni.

1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni le parole «, nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani,» sono soppresse.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 «Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari» e successive modificazioni.

1. All'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021»;

b) nel comma 1-bis le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 «Assesamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020» e successive modificazioni.

1. All'art. 10, comma 2-bis della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e successive modificazioni le parole «, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato,» sono soppresse.

Art. 10.

Utilizzo del fondo istituito dall'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 «Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti» e successive modificazioni.

1. Per gli anni 2020-2021, in ragione degli effetti finanziari negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Province possono destinare le risorse del Fondo istituito dall'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni anche per interventi di sostegno della famiglia e dell'occupazione già disposti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti provinciali. Per i medesimi anni non trovano applicazione il comma 1 e il secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2014.

Art. 11.

Disposizioni straordinarie in materia di finanziamento di iniziative

1. La Regione può ammettere a finanziamento le richieste relative alle iniziative previste all'art. 6, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni e all'art. 7, comma 1, lettere a) e f) della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4 e successive modificazioni anche nei casi in cui tali iniziative siano state solo parzialmente realizzate a causa di eventi calamitosi o emergenziali dichiarati con provvedimento dell'Autorità competente. In tal caso le spese finanziabili sono quelle inerenti l'iniziativa e derivanti da obblighi contrattuali sorti prima della dichiarazione dello stato di calamità o emergenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 12.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2020-2022 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal



rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 13.

Variations allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022, di cui all'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2019 di importo pari a 130 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2020, relativa all'accoglienza da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 79, comma 4-*bis* dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 204.038.615,81 e in termini di cassa in euro 302.904.372,60;

b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro -4.729.244,32;

c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro -1.729.244,32.

Art. 14.

Variations allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022, di cui all'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 10 (Bilancio di

previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 204.038.615,81 e in termini di cassa in euro 302.904.372,60;

b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro -4.729.244,32;

c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro -1.729.244,32.

Art. 15.

Allegati al bilancio

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 16.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 27 luglio 2020

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00298



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 1 2 1 9 *

€ 2,00

